



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NATURALE, CASTELLONE, MAIORINO, PIRRO,
Barbara FLORIDIA, BEVILACQUA, NAVE, Sabrina LICHERI, DAMANTE,
LOREFICE, SIRONI e CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2023

Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l’introduzione della tessera elettorale digitale e per l’esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

ONOREVOLI SENATORI. – Dall'interpretazione sistematica delle disposizioni del dettato costituzionale emerge il ruolo fondamentale della partecipazione popolare. Essa infatti rappresenta un elemento imprescindibile della qualificazione della nostra forma di governo democratica, così come delineata dall'articolo 1 della Costituzione.

Nel nostro ordinamento il voto dei cittadini è – al contempo – « diritto inviolabile » e « dovere civico » ai sensi degli articoli 2 e 48 della Costituzione. Tuttavia, al di là della classificazione come mero diritto o anche come dovere e indipendentemente dalla natura elettiva o deliberativa, esso è una delle espressioni più importanti di « partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». In questa prospettiva è evidente che l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione – prescrivendo all'insieme dei pubblici poteri di rimuovere ogni ostacolo « di ordine economico e sociale » che impedisca la « partecipazione all'organizzazione politica del Paese » – richiede che la « libertà e l'eguaglianza dei cittadini » siano garantite anche nel momento, fondamentale, dell'esercizio del voto, in modo da portare gli elettori in una posizione di eguaglianza sostanziale per quanto riguarda tutte le consultazioni elettorali.

Lo esplicita l'articolo 48 della Costituzione stabilendo che « il voto è personale ed eguale, libero e segreto »: requisiti particolarmente stringenti e severi sia in assoluto, sia in confronto a ciò che stabilisce a livello costituzionale la maggior parte degli altri ordinamenti; essi tendono a garantire contemporaneamente sia il diritto dell'elettore sia la funzione democratica della votazione elettiva

e referendaria e quindi si presentano come indisponibili da parte dello stesso titolare del diritto.

Attraverso l'imprescindibile previsione della libertà del voto, la Costituzione intende assicurare che l'elettore possa compiere la propria scelta, in occasione delle elezioni o del *referendum*, esclusivamente seguendo la propria coscienza, cioè al riparo da minacce, da coazioni fisiche o psicologiche o comunque da condizionamenti che lo inducano a un determinato comportamento elettorale allo scopo di evitare conseguenze negative o, al contrario, di ottenere benefici.

Secondo quanto evidenziato dal Libro bianco « Per la partecipazione dei cittadini, come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto » presentato il 14 aprile 2022, il numero degli elettori temporaneamente dimoranti fuori dalla provincia di residenza per motivi di lavoro o di studio è stimato in circa 4,9 milioni (10 per cento degli aventi diritto), di cui circa 1,9 milioni (4 per cento degli aventi diritto) impiegano un tempo superiore a 4 ore – se si considera anche il viaggio di ritorno – per rientrare nel comune di residenza attraverso la rete stradale.

Dei cittadini che si trovano fuori sede (4,9 milioni), circa il 38 per cento (1.860.000 italiani maggiorenni, poco più del 4 per cento del corpo elettorale nel 2018) impiega 2 o più ore per rientrare nel comune di residenza attraverso la rete stradale (almeno 4 ore considerando anche il tempo del viaggio di ritorno). Di questi, 728.000 (circa il 15 per cento) devono affrontare uno spostamento complessivo (di andata e ritorno) tra 4 e 8 ore, 452.000 (9,2 per cento) tra 8 e 12 ore e 681.000 (circa il 14 per cento) superiore alle 12 ore di viaggio. Considerato

l'impegno del tempo necessario e i costi correlati, questi cittadini sono dunque potenzialmente ascrivibili all'universo degli astensionisti involontari.

Le province del Mezzogiorno, dove risiede circa il 35 per cento degli elettori, sono in assoluto quelle che esprimono la quota più consistente (oltre la metà) dei potenziali spostamenti « lunghi » dei propri cittadini (superiori alle 4 ore di viaggio andata e ritorno) tra dimora e residenza. L'incidenza sul corpo elettorale di chi deve rientrare « da fuori » è pari in media al 6 per cento nelle Isole e al 5,8 per cento nelle Sud (con punte superiori all'8 per cento nelle province di Matera, Taranto e Sassari).

Sulla base delle suesposte premesse, con il presente disegno di legge, dunque, si vuole introdurre nell'ordinamento un valido strumento per facilitare l'esercizio del voto, per agevolare la partecipazione elettorale e

per ridurre l'area dell'astensionismo – soprattutto dell'astensionismo involontario – rimuovendo i possibili impedimenti che ne ostacolano l'esercizio.

L'articolo 1 reca la disciplina generale sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza. L'articolo 2 introduce la tessera elettorale digitale. Gli articoli 3, 4, 5, 6 regolano – rispettivamente – le modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le consultazioni referendarie. L'articolo 7 tratta del regolamento di attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge. L'articolo 8 norma le campagne di informazione e comunicazione istituzionali al fine di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore. L'articolo 9 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che, ai sensi del comma 1, intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica con le modalità di cui all'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

3. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 2.

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 3.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca-

mera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« Art. 48-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per esercitare il diritto al voto ai sensi del comma 1, l'elettore interessato presenta domanda, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al comune nelle cui liste l'elettore stesso risulti iscritto, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione informatica con livello di sicurezza almeno significativo mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ai sensi dell'articolo 64, comma 2-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di cui al periodo precedente costituisce il presupposto per la verifica, anche con modalità automatizzate, del godimento del diritto di elettorato attivo e può essere revocata dall'elettore interessato non oltre trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

3. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di la-

voro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Al momento dell'esercizio del voto, l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale digitale di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

6. Il voto espresso dall'elettore è inserito in apposite buste e inviato al seggio competente del comune di residenza dell'elettore affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio stesso ».

Art. 4.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domi-

cilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

Art. 5.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. - 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

Art. 6.

(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie in un comune diverso da quello di residenza)

1. I cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domi-

torio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 48-bis, commi da 2 a 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il voto espresso dall'elettore è scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione, la predisposizione e l'allestimento delle sezioni elettorali del comune di domicilio, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza e che escludano la possibilità di esprimere, con procedure differenti, un voto multiplo, le modalità di trasmissione da parte dell'elettore delle domande per l'esercizio del voto con accesso ai servizi digitali del comune di residenza, le forme di svolgimento delle operazioni di trasmissione delle domande per l'esercizio del voto e di aggiornamento dei dati dal comune di residenza a quello di domicilio, nonché la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di resi-

denza dell'elettore. Nella definizione delle disposizioni di cui al precedente periodo è promossa la digitalizzazione delle operazioni previste, nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza cibernetica.

Art. 8.

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00